

**CONTRATTO PROVVISORIO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI FRA L'ATS DELLA MONTAGNA
E "OMNIA DUE POLIDIAGNOSTICO SRL" PER LA STRUTTURA
"CENTRO RADIOLOGICO VALTELLINESE", CON SEDE A PIANTEDO –
1° QUADRIMESTRE 2017**

Premesso:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";

3. che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" all'art. 80 ha disciplinato i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione";

4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 e con la DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ad oggetto "Indicazioni in merito alla DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 – Determinazione in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato" sono stati stabiliti i requisiti necessari dei soggetti legittimati alla sottoscrizione dei contratti con la PA;

5. che a decorrere dall'anno 2008 il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro già sottoscritti e in via di sottoscrizione;

6. che con la legge regionale n. 23/2015 e con la DGR n. X/4771 del 10.12.2015, a far tempo dall'01.01.2016, è stata costituita l'ATS della Montagna secondo la fattispecie giuridica di fusione per incorporazione con scorporo di beni verso aziende esistenti all'01.01.2016 e contestuale ricevimento di beni da terzi a seguito di scissione;

7. che in precedenza, in attuazione della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, tra l'ASL della Provincia di Sondrio e "Omnia Due Polidiagnostico Srl" per la Struttura "Centro Radiologico Valtellinese", con sede a Piantedo, via Nazionale n. 89/E è stato stipulato un contratto, conforme allo schema tipo di cui sopra, per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite;

8. che ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009, come modificata dalla Legge Regionale n. 23/2015, gli erogatori sono tenuti a dare attuazione al Sistema Informativo Sanitario secondo disposizioni nazionali e regionali in materia;

9. che con la Delibera n. 5954 del 05.12.2016, ad oggetto "Determinazioni in ordine al Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2017" la Giunta Regionale, ha stabilito le modalità per la stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori per l'anno 2017, prevedendo altresì che entro il 15.01.2017 siano siglati i contratti quadrimestrali per l'esercizio 2017, con la definizione provvisoria di un valore, per i pazienti lombardi, pari a 4/12 del contratto definitivo 2016;

	10. che l'art. 15 della Legge Regionale n. 33/2009, come modificata dalla Legge	
	Regionale n. 23/2015, regola l'autorizzazione, l'accreditamento e la	
	contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie;	
	11. che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella DGR. 5954 del	
	05.12.2016 ne hanno condiviso le regole procedurali e le modalità applicative della	
	negoziante.	
	Tutto ciò premesso tra	
	ATS della Montagna, P. IVA 00988200143, in persona del Legale Rappresentante,	
	Dott.ssa M. Beatrice Stasi	
	e	
	“Omnia Due Polidiagnostico SRL” per la Struttura “Centro Radiologico	
	Valtellinese”, P. IVA13200200155, in persona del Legale Rappresentante, Dott.	
	Fabio Silo	
	fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	atto	
	si conviene e si stipula,	
	ad integrazione del contratto ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, stipulato il	
	10.08.2000, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte	
	successivamente che si intendono integralmente recepite, con la sottoscrizione dei	
	seguenti articoli:	
	Art. 1	
	<u>Oggetto</u>	
	Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel	
	successivo art. 7 , integrano il contratto già stipulato il 10.08.2000 in applicazione	
	della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999.	
		3

Come previsto dal comma 6 art. 15 L.R. 33/09 così come modificato dalla L.R. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera U, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate. L'erogatore si impegna inoltre a garantire la piena applicazione della legge 04.08.2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni rese nell'ambito del servizio sanitario.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni integrative si applicano a tutta la produzione sia di attività di ricovero e cura che di attività legata alla erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e per gli stranieri rendicontati con onere "8". Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni saranno oggetto di negoziazione nel contratto definitivo che sarà stipulato entro il 15.05.2017. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dal 01.01.17 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.17.

Art. 3

Valorizzazione per le attività di ricovero e di specialistica

Per il primo quadrimestre 2017 si individua una quota pari ai 4/12 di quanto

negoziato per l'anno 2016, quota che relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale è pari ad un importo di **euro 77.503,67=**.

L'assegnazione annuale delle risorse sarà individuata entro il 15.05.2017, come previsto dalle regole regionali 2017.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS ed alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2017.

Art. 4

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di ricovero e cura e di specialistica sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2017 le tariffe in vigore alla data di dimissione per i ricoveri ed alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. Le parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni oggetto del presente contratto tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti relative ai rinnovi contrattuali e dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema.

L'Ente si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante il periodo di validità del presente contratto.

Art. 5

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo

dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 6

Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Art. 7

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2017 al 30.04.2017, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto sottoscritto in precedenza tra le stesse Parti e a quanto dettagliato nella n. DGR n. 5954 del 05.12.2016 e comunque, nel caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali incidenti sul contenuto del presente atto, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato e integrato.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE OMNIA DUE POLIDIAGNOSTICO SRL

